

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

DI SCREENING MAMMARIO

TRA

- L'Azienda Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

- L'Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL n. 8 di Cagliari, con sede legale presso l'Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, 09126 Cagliari, Cod. Fisc. e P.IVA 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

- un programma organizzato di screening oncologico è un intervento complesso di sanità pubblica, caratterizzato dal coinvolgimento di più discipline e professioni, controllato nella qualità, pianificato per garantire l'equità di accesso di tutta la popolazione avente diritto;

- è un programma incluso nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e rappresenta un diritto esigibile del cittadino che deve essere garantito in modo uniforme, senza oneri a carico dell'assistito ("Definizione dei livelli essenziali di assistenza" DPCM del 29 novembre 2001 e DPCM 12 gennaio 2017);

- la DGR n.1/14 del 10.01.2018 "Linee di indirizzo per la ridefinizione su base regionale del percorso di screening organizzato del carcinoma della

mammella" ha sancito la centralizzazione dei punti di diagnostica senologica

in funzione degli standard di qualità e della sostenibilità del sistema;

- l'ASL n. 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione dei

Dirigenti Medici della Asl n. 8 di Cagliari finalizzata all'esecuzione di

prestazioni professionali di screening mammografico, necessarie per sopperire

alla momentanea carenza di personale operante presso la struttura SSD

Radiologia Territoriale;

- l'attività richiesta alla ASL 8 si rende necessaria al fine di contribuire

a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nonché dal Piano regionale

della Prevenzione PRP 2020/2025 adottato con DGR n. 50/46 del 28/12/2021, che

declina gli obiettivi strategici del PNP per l'area della prevenzione

oncologica nel programma Libero PL13 denominato "Consolidamento dei programmi

organizzati di screening oncologico";

- l'Asl n. 8 di Cagliari è disponibile a coadiuvare le prestazioni per il

tramite dei propri dirigenti medici, specialisti nella disciplina di

interesse, i cui nominativi verranno comunicati all'ASL n.5 di Oristano con

atto interno e separato.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - PREMESSE

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente

Convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di

screening mammografico richieste dalla SSD Radiologia Territoriale dell'ASL

n.5 di Oristano alla ASL di Cagliari - Centro di Senologia del P.O. Binaghi,

per la refertazione delle mammografie e l'effettuazione delle prestazioni di approfondimento diagnostico incluse nel percorso di screening organizzato per la prevenzione del tumore della mammella.

Le prestazioni sopra indicate saranno erogate dai Dirigenti Medici della Asl n. 8 di Cagliari e, all'occorrenza, dal personale TSRM in servizio presso la Radiodiagnostica e Senologia del PO Binaghi in favore dei pazienti della ASL 5 di Oristano.

Le prestazioni erogate dai Dirigenti Medici della Asl n. 8 di Cagliari tenderanno a supportare la continuità assistenziale della SSD Radiologia Territoriale della ASL n.5 fino un massimo di n. 20 ore settimanali.

I Dirigenti Medici interessati all'attività oggetto della presente convenzione verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'Asl n. 8 di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità.

Art.3 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante Posta Elettronica Certificata.

In caso di recesso, Asl n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.4 - MODALITÀ PRESTAZIONI

L'attività di collaborazione di cui al precedente articolo, sarà erogata da

personale medico specialista nella disciplina di radiologia, con esperienza nel campo degli screening, dipendente della radiodiagnostica e senologia del P.O. del Binaghi. L'attività di collaborazione, svolta presso il P.O. Binaghi, si concretizzerà con un numero massimo di 20 ore settimanali. Dovranno essere refertati n.25 esami/ora, secondo criteri di appropriatezza e conformemente agli standard definiti dalle linee guida nazionali e internazionali per lo screening di popolazione del tumore della mammella e nel rispetto degli indirizzi organizzativi regionali. Per il secondo livello del percorso, sarà possibile attivare un numero di approfondimenti di senologia presso la stessa struttura della ASL. 8 di Cagliari che provvederà ad effettuare le biopsie e ad inviare, tramite corriere indicato dalla ASL5 di Oristano, alla Struttura di Anatomia Patologica della ASL di Oristano i campioni per le indagini di competenza.

Le pazienti da inviare al secondo livello (approfondimenti e follow up) saranno contattate dal Centro Screening di Oristano per la comunicazione dell'appuntamento, in base alle disponibilità orarie fornite periodicamente dalla Radiologia del Binaghi.

Per quanto riguarda il percorso del secondo livello, nell'ambito dell'impegno orario richiesto, è compresa la partecipazione (anche in modalità videoconferenza) al GIC per contribuire alla definizione dei percorsi di cura.

Le prestazioni verranno espletate dai Dirigenti Medici e dai TSRM della Asl n. 8 di Cagliari, PO Binaghi, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91, comma 2 lettera a) del CCNL 2019/2021 della Dirigenza, al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto delle normative e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività

istituzionale di competenza.

Art. 5 - FLUSSI INFORMATIVI E MONITORAGGIO

Il processo di screening è gestito tramite la combinazione dei sistemi di diagnostica per immagini "Suitestensa" di "Ebit" e la piattaforma regionale di screening Arianna di "Dedalus".

I sistemi sopra indicati sono gli strumenti necessari per il raccordo operativo tra i vari Centri coinvolti nel percorso dello screening della mammella. In particolare, per la restituzione dell'informazione al Centro screening inviante, per la registrazione delle prestazioni erogate, la valutazione epidemiologica del Programma, nonché per la verifica della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e la successiva regolamentazione economico-finanziaria.

Art. 6 - RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La ASL 5 corrisponderà un compenso lordo onnicomprensivo pari a € 100,00 (cento/00) per ogni ora di lavoro erogato dal personale medico e € 50 per il personale tecnico. Il personale interessato dovrà altresì attestare, per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della Legge n. 161 del 30/10/2014, in materia di orario di lavoro. L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà verificata, validata e documentata mensilmente dal referente del Centro Screening della ASL 5 con indicazione, per ciascuno degli specialisti, del numero di ore ammesse a pagamento. Le tabelle, oltreché dal referente del Centro Screening della ASL 5, dovranno essere sottoscritte dal dirigente medico interessato e dal Responsabile della sua Struttura di appartenenza, con particolare riguardo

alle ore di lavoro effettivamente impiegate.

La ASL 5 emetterà mensilmente ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire alla ASL 8 l'emissione della relativa fattura. La ASL 5 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento secondo modalità operative allo scopo concordate.

Art.7 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.8 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E

CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi

e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.9 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.10 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.7 pagine e da n.11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

La Direttrice Generale

della ASL n. 8 di Cagliari

della ASL n.5 di Oristano

Aldo Atzori

Grazia Cattina